



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**IL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
DELLA REGIONE LAZIO**

E

L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio (di seguito, *breviter*, “Garante regionale”), nella persona della dott.ssa Monica Sansoni, domiciliata, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma, Via della Pisana, 1301 - CAP: 00163

e

l'Ordine degli Psicologi del Lazio (di seguito, *breviter*, “Ordine”), nella persona del Dott. Federico Conte in qualità di Presidente e rappresentante legale p.t., domiciliato, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede dell'Ordine in Roma, Via del Conservatorio, 91 - CAP: 00186

di seguito congiuntamente “Parti”.

VISTI

- la legge regionale Lazio 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche, con cui, in particolare si:
 - istituisce la figura del Garante regionale (art. 1);
 - disciplinano le funzioni istituzionali di competenza del Garante regionale (art. 2);
- la legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) e successive modifiche, che disciplina la professione di psicologo e altri aspetti/elementi alla stessa connessi;
- il vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, predisposto e aggiornato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e sottoposto alla successiva approvazione, per referendum, da parte degli iscritti (da ultimo aggiornato in data 25 settembre 2023), a termini del quale, in specie, gli psicologi “*considerano loro dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità*” (art. 3, co. 1);
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, *breviter*, “regolamento (UE) 2016/679”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche;

CONSIDERATO CHE

- il Garante regionale promuove e attua, in via primaria, interventi diretti alla tutela dei diritti e degli interessi dei minori, anche in collaborazione con le famiglie e le comunità educative dei medesimi;

- è interesse dell'Ordine:
 - diffondere, migliorare e promuovere una cultura di attenzione in favore delle persone di minore età, delle loro famiglie, delle comunità educative, per meglio rispondere ai bisogni specifici di ciascun attore e agente educativo, anche attraverso, in tale direzione, il potenziamento dei loro livelli di coinvolgimento e collaborazione;
 - mettere a disposizione metodologie innovative utili per sostenere e potenziare gli sforzi a tutela delle persone di minore età, nella prospettiva di realizzare una sempre maggiore tutela dei diritti delle medesime, ivi compresa la prevenzione del disagio psichico e relazionale;
- la professione di psicologo, attraverso l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento e le attività in ambito psicologico di cui all'articolo 1 della l. 56/1989 e successive modifiche, si occupa dell'analisi dei bisogni e delle potenzialità del singolo e del gruppo e, più in generale, si prende cura della persona sollecitando ed elicitando le sue risorse, così da favorirne il benessere individuale e sociale;
- l'Ordine ritiene importante collaborare con gli organismi istituzionali e le famiglie per attuare strategie volte alla prevenzione e alla presa in carico del disagio psicologico;
- l'attenzione alla dimensione psicologica e relazionale nel rapporto educativo rappresenta una misura di prevenzione indispensabile per una corretta gestione dei bisogni e delle esigenze delle persone di minore età;
- le Parti, attraverso il presente Protocollo di Intesa, intendono impegnarsi reciprocamente a:
 - definire, progettare e realizzare azioni opportunamente integrate, nell'ottica della prevenzione del disagio psico-relazionale minorile e di tutte le forme di disagio minorile e giovanile;
 - organizzare iniziative che favoriscano la collaborazione in materia di tutela dei diritti e degli interessi dei minori;
 - promuovere e/o realizzare interventi di natura educativo-formativa, didattica e metodologica per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare per la prevenzione del bullismo nelle sue diverse forme;

- offrire supporto scientifico-professionale alla realizzazione di azioni di prevenzione, promozione e intervento in riferimento all'area della psicologia nelle materie oggetto del presente Protocollo di Intesa;
- dare impulso ad azioni di sensibilizzazione per lo sviluppo di servizi professionali psicologici di qualità, finalizzati a migliorare il benessere psico-relazionale dei minori, degli adolescenti e delle loro famiglie;
- attivare sistemi di monitoraggio, analisi, accertamento e verifica della qualità e dell'efficacia degli interventi psicologici a tutela dei minori, realizzati anche alla luce del presente Protocollo di Intesa;
- organizzare e realizzare incontri, seminari, convegni ed eventi incentrati sulla tutela dei diritti dei minori al fine, in particolare, di procedere alla divulgazione di interventi di specifico interesse scientifico-culturale;

DATO ATTO CHE è intenzione delle Parti attivare, nel pieno rispetto della reciproca qualificazione giuridica e autonomia/indipendenza, forme di collaborazione/cooperazione ai fini dello svolgimento, in modo condiviso e coordinato, di attività e iniziative di interesse comune come quelle prima elencate, che, quantunque relative ad ambiti e competenze distinte, perseguono il superiore ed essenziale obiettivo di promuovere e favorire la tutela dei diritti delle persone minori di età nonché la diffusione della cultura minorile, anche attraverso forme di ascolto e coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell'intesa)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa, con la conseguenza che l'attuazione di ogni azione/iniziativa prevista nelle stesse costituisce oggetto dell'intesa.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti, nel quadro delle rispettive competenze, si impegnano specificatamente a:
 - a) svolgere, in collaborazione/cooperazione, attività dirette al rafforzamento della tutela delle persone di minore età, in chiave sia di contrasto alle violazioni dei diritti fondamentali delle medesime, sia di implementazione di percorsi formativi finalizzati all'accrescimento del loro benessere psichico;
 - b) coinvolgere ulteriori attori/soggetti, in particolare istituzionali, che possano fornire il proprio contributo alla realizzazione di quanto previsto dalle disposizioni del presente Protocollo di Intesa;
 - c) fornire attività di supporto allo svolgimento di percorsi innovativi per il successo formativo dell'utenza interessata, collaborando con i relativi organismi;
 - d) realizzare progetti finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza civile, sociale e solidale;
 - e) studiare e ricercare metodologie e buone pratiche per ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, del disagio sociale, delle difficoltà specifiche nell'apprendimento nei minori, attivando forme di sostegno psicologico alle famiglie e promuovendo azioni di sensibilizzazione nella comunità locale;
 - f) compiere iniziative finalizzate all'ascolto dei minori e delle loro famiglie sui diversi temi che li vedano coinvolti;

- g) favorire la costituzione di progetti, possibilmente realizzati con modalità in presenza, finalizzati a promuovere il benessere psicologico dei minori e delle rispettive famiglie;
- h) promuovere iniziative e progetti innovativi, che rafforzino e favoriscano le abilità di apprendimento e la partecipazione attiva ai processi formativi e decisionali della vita sociale, con assunzione di ruoli di responsabilità (espressione della cittadinanza attiva);
- i) organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, seminari e gruppi di studio di specifico interesse scientifico-culturale;
- l) curare la realizzazione di pubblicazioni su temi di cui alle lettere precedenti, da distribuire/divulgare in particolare in ambito scolastico.

Art. 3

(Utilizzo dei dati raccolti)

1. L'Ordine si dichiara disponibile a fornire al Garante regionale, su richiesta di quest'ultimo, i dati relativi alle azioni/iniziativae realizzate in attuazione del presente Protocollo di Intesa, così da consentirne la rilevazione in termini di verifica della partecipazione alle stesse e di raggiungimento degli obiettivi comuni.

2. Il Garante regionale può pubblicare sul proprio sito *web* istituzionale tutti i dati utili forniti dall'Ordine ai fini del monitoraggio delle esperienze educative e formative realizzate e della ricerca e progettazione di corrispondenti modelli sperimentali.

Art. 4

(Commissione paritetica)

1. Al fine di coordinare gli interventi nei relativi ambiti e di favorire un più efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Protocollo di Intesa, le Parti convengono di

costituire una Commissione paritetica composta da due membri, di cui uno in rappresentanza del Garante regionale e uno in rappresentanza dell'Ordine.

Art. 5

(Durata del Protocollo di Intesa)

1. Il presente Protocollo di Intesa ha una durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatta salva:

- a) la possibilità delle Parti di recedere unilateralmente dallo stesso, con esclusione di qualsiasi pretesa/riciesta a titolo di indennità e/o indennizzo in relazione al recesso, attraverso una comunicazione a mezzo di PEC da effettuarsi con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni;
- b) l'ultimazione delle attività già avviate durante la sua vigenza.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti in merito al trattamento dei dati personali relativi alle attività di cui al presente Protocollo di Intesa:

- a) sono titolari autonomi del trattamento rispetto alle finalità e ai mezzi del trattamento stesso, essendo sia le prime, sia i secondi, propri di ciascuna di esse;
- b) assicurano che avvenga nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche;
- c) si obbligano a rispettare e a far rispettare il rigoroso vincolo della riservatezza su tutti gli atti e notizie contenenti dati personali ossia informazioni riguardanti persone fisiche identificate o identificabili («interessati»).



Art. 7
(Clausola di salvaguardia)

1. Ciascuna Parte è esente da qualsiasi responsabilità derivante da danni, determinati dall'inosservanza di obblighi di legge, arrecati a terzi dall'altra Parte, dai suoi partner o da soggetti terzi che operano in attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo di Intesa.

Art. 8
(Oneri finanziari)

1. Il presente Protocollo di Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti.

Roma, 15 aprile 2024

Letto, approvato e sottoscritto

**GARANTE DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA DELLA REGIONE
LAZIO**

Dott.ssa Monica Sansoni

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO
IL PRESIDENTE**

Dott. Federico Conte